

Ecobonus, al via la nuova fase di prenotazione per i veicoli M1

Da lunedì 8 luglio disponibili altri 39.870.000 euro

A partire dal 5 luglio si apre una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, (Link: <https://ecobonus.mise.gov.it/contributi/veicoli-di-categoria-m1>) grazie alla disponibilità delle somme residue relative all'anno 2019, pari a 39.870.000 euro.

La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019.

A seguito dei necessari interventi informatici, la nuova disponibilità del Fondo sarà operativa per le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus, a partire da lunedì 8 luglio, alle ore 12.00.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge.

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il

provvedimento contiene disposizioni riguardanti:

la reintroduzione del superammortamento;
la Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati;
il ravvedimento parziale;
la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA;
modifiche alla disciplina del Paten Box
misure di stimolo per il mercato immobiliare;
l'incremento della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi;
l'ampliamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili;
l'eliminazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca;
agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti ricercatori che rientrano in Italia
l'estensione del regime agevolativo per i pensionati esteri che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno;
misure per la rigenerazione urbana e per l'edilizia in genere;
misure di stimolo al rimpiego di imballaggi riutilizzabili o prodotti da riciclo e da riuso;
la fatturazione elettronica per i rapporti commerciali con San Marino;
un credito d'imposta per la partecipazione a fiere di settore, anche nazionali;
semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso;
semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
la proroga del bonus aggregazione;
misure di contrasto all'evasione nel settore turistico-ricettivo.

L'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o

d'interesse per i professionisti sarà pubblicata nel prossimo numero

Dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio. Tre i servizi dell'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico

Pronte le indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019). Un provvedimento del 4 luglio 2019, infatti, definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l'invio dei dati.

Processo tributario telematico obbligatorio. Il

Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici

Pubblicata la circolare Mef n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, in materia di giustizia tributaria digitale.

È in rete la nuova al Guida al Contenzioso tributario

Pubblicata la versione aggiornata della "Guida al Contenzioso tributario". Nel documento, cura dell'Agenzia delle Entrate, illustrate tutte le novità sul processo tributario telematico (PPT). Dalle notifiche di ricorsi e appelli via Pec al deposito degli atti processuali.

Rottamazione e "saldo e

stralcio". Online nuovi modelli e servizi per fare domanda entro il 31 luglio

Pronti i nuovi moduli per aderire alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019. La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l'elenco delle cartelle "rottamabili" e consultare le guide informative. Le dichiarazioni di adesione "tardive", cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute:

è ora possibile aderire al servizio dell'Agenzia

È online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori IVA di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori IVA sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e immobili in locazione a canone

concordato. Eliminati gli obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni IMU e TASI

L'articolo 3-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

Scontrini elettronici. La circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita

Dal 1° luglio gli operatori IVA con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del D.L. n. 119/2018). In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Questi dati,

come spiega la circolare 15/E del 29 giugno 2019, possono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal "Decreto crescita" (D.L.n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Invio dei corrispettivi, attiva la procedura web dell'Agenzia per l'invio online dei corrispettivi alternativa ai registratori di cassa telematici

Un nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso. Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi

telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche i forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

C'è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall'articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (Dl crescita).

Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle

dichiarazioni IMU e TASI

L'articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Soppresse le sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca

L'articolo 3-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, dispone l'abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca, (ad es.: quando inizia il secondo quadriennio in un contratto di locazione "4+4") previste al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo in commento sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevedeva che «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto

di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni». Si evidenzia, peraltro, che per gli atti di irrogazione sanzione non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, l'applicazione del principio del favor rei il contribuente può ottenere l'annullamento delle sanzioni.

Incrementata la deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi

L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito in sede di conversione, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Assistenza al processo tributario telematico: codice personale di assistenza per le chiamate al numero verde

Con l'obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, del Processo Tributario Telematico (PTT) potenziato il servizio di assistenza per l'utilizzo dei servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Nell'ottica di fornire un supporto personalizzato, un comunicato pubblicato nel sito: <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/>, rende noto che dalla prima settimana di Luglio gli utenti troveranno nella propria area riservata il nuovo "CODICE PERSONALE DI ASSISTENZA",. Il codice è personale e specifico, composto da una stringa numerica composta da sette cifre, per ciascun utente del PTT sarà attivo a partire dal 15 luglio p.v., per tutte le chiamate di assistenza al numero verde: 800 051 052.

Approvato il modello del Certificato unico debiti

tributari

Approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti tributari ai sensi dell'art. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), contenente l'indicazione dei debiti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Approvato, altresì, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta.

Il Decreto-Legge crescita economica è stato convertito in Legge

Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati

L'articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2019, ora all'esame Senato per essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza, sostituisce la previgente l'agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) – con un nuovo incentivo, volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES “relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti”. (Così, la relazione illustrativa – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI	
1. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
2. Codice fiscale	
Conferisce delega	☐
Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione	
Per l'utilizzo dei seguenti servizi:	
1. ☐	Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. ☐	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. ☐	Registrazione dell'indirizzo telematico
4. ☐	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. ☐	Accreditamento e censimento dispositivi
Fino al Massimo 2 anni	
La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.	
ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).	

Con la [risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019](#), l'Agenzia delle entrate riepiloga l'impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle **deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018

Nel [documento prassi](#) evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018](#), le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 **non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o

dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L'invio della nuova delega

Per effetto dei provvedimenti del [29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019](#), e del [30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019](#), sono stati modificati i termini per effettuare l'adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile **a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.**

Ricordate le scadenze, l'Agenzia sottolinea l'opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con modalità "*massiva*" o "*puntuale*", secondo quanto previsto dal [punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). Tali servizi consentono, infatti, l'attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, **desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.**

Solo **nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un *file* firmato digitalmente contenente:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate

e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;

- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel *file* con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal [punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018](#) ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il *file* firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario.

Gli effetti della nuova delega

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell'nuovo invio delle delega. A tal proposito nel [documento di prassi](#) si sottolinea che l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento **dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle*

*fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l'intermediario sia stato delegato all'utilizzo di più servizi disponibili nel portale *Fatture e Corrispettivi* e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.*

Sulla delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi"

Infine, la [risoluzione](#) ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale *Fatture e Corrispettivi* rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch'essi delegabili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al [provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). In particolare, conferendo la delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi", l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area "Corrispettivi" del portale *Fatture e Corrispettivi* relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

L'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2019, ora all'esame Senato per essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza – reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l'agevolazione che prevede l'incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall'1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni "prenotati" a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

Rottamazione-ter delle cartelle. Agenzia-Riscossione comunica l'esito della domanda e gli importi

Arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la “Comunicazione delle somme dovute”, con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019, come previsto dal decreto legge n. 119/2018, sarà completato l'invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2019

In questo numero:

- l'acquisto di azioni proprie;
- i nuovi parametri che fanno scattare nelle Srl l'obbligo di

adottare l'organo di controllo interno (o del revisore);

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false;
 - la disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017 nella riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate;
 - le operazioni in valuta estera;
 - i costi per le prestazioni dell'amministratore nell'attività di ricerca e sviluppo;
 - le operazioni di "ribaltamento" nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto;
 - l'emissione, registrazione e conservazione della fatturazione elettronica
 - gli adeguamenti statuari per gli enti del Terzo settore;
 - le note di variazione IVA nel settore del Tax free shopping.
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2019

In questo numero

Speciale Modulistica 2019

Il modello "Redditi 2019-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019

Omissione del versamento di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Possibile il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato

L'articolo 4-decies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A/R), se approvato anche dal Senato della Repubblica, interviene sull'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

La Camera approva il Cd. "Decreto crescita" . Il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807-A/R),

nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora al Senato della Repubblica

I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l'informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l'attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reinscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l'informativa CNDCEC, lo stesso Ministero "ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione,

hanno già visto accogliere l'istanza di reiscrizione".

Calabria e Molise. Come applicare le maggiorazioni IRAP e IRPEF per il piano di rientro dal deficit sanitario

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell'esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l'anno d'imposta 2019, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'automatica applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

On-line la guida dell'Agenzia delle entrate agli indici

sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Cosa sono e come si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale? Che differenza c'è tra gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia? In quali casi non si applicano gli Isa? E soprattutto: quali sono i vantaggi per le imprese e i professionisti affidabili? A queste e ad altre domande è possibile trovare una risposta nella guida "Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale".

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l'applicazione a forfetari e minimi?

Il comma 3 dell'art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.